

Delibera n. 78/2024

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 36/2024 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione del 6 giugno 2024

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione);
- VISTO** l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, rubricato “*Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l’adeguamento al regolamento (UE) 2021/782*”, e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale: “*Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014 e successive modificazioni che, in virtù di quanto previsto dalla delibera

dell’Autorità n. 146/2023, continua a trovare applicazione per i procedimenti avviati successivamente al 1° ottobre 2023 concernenti possibili violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 per condotte poste in essere precedentemente alla data del 7 giugno 2023 - sanzionabili ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2014 nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 24-bis del decreto-legge 69/2023;

**VISTA**

la delibera n. 36/2024, del 7 marzo 2024, notificata in pari data con prot. ART n. 25307/2024 e comunicata in pari data ai reclamanti con note prot. ART nn. 25308/2024, 25309/2024, 25310/2024, 25311/2024, 25312/2024, 25318/2024 e 25319/2024, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: Trenitalia o Società), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli obblighi di cui agli articoli 17, paragrafo 2, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nei reclami di seconda istanza, acquisiti ai prott. ART nn. 46895/2023, del 23 settembre 2023, 48564/2023, del 28 settembre 2023, 52499/2023, del 6 ottobre 2023, 52511/2023, del 6 ottobre 2023, 52529/2023, del 6 ottobre 2023, 52540/2023, del 6 ottobre 2023, 53483/2023, del 9 ottobre 2023, 56116/2023, del 17 ottobre 2023, 57176/2023, del 19 ottobre 2023, 62795/2023, del 6 novembre 2023 e 66455/2023, del 14 novembre 2023, e, in particolare, il punto 7 del deliberato nella parte in cui ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.833,26 (milleottocentotrentatre/26), per la sanzione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2014, relativa alla violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 ed euro 333,33 (trecentotrentatre/33), per la sanzione di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, relativa alla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

**RILEVATO**

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni così come previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni contestate con la delibera n. 36/2024 e che i pagamenti, attese le evidenze bancarie acquisite con la nota prot. ART n. 45159/2024, del 30 aprile 2024, risultano effettuati entro la scadenza del prescritto termine, nonché in misura pari agli importi previsti dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 2.166,59 (duemilacentosessantasei/59);

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 36/2024;

su proposta del Segretario generale

### DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 36/2024, del 7 marzo 2024, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la violazione degli articoli 17, paragrafo 2, e 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente deliberazione è notificata a Trenitalia S.p.A., comunicata ai reclamanti e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 giugno 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)